

**Regolamento per i laboratori che eseguono la verifica periodica degli strumenti di misura di cui al decreto ministeriale n. 32 del 18 gennaio 2011 sui controlli successivi ai sensi art. 19 del D.lgs. n. 22/2007**

**Approvato con delibera del Comitato Esecutivo di Unioncamere n. 81 del 13 luglio 2011e successive modifiche ed integrazioni.**

**Agosto 2014**

## Indice

Art.1 Oggetto .....	3
Art.2 Definizioni .....	3
Art.3 Norme di riferimento .....	4
Art.4 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) .....	4
Art.5 Indipendenza del laboratorio .....	7
Art.6 Valutazione dei requisiti .....	7
Art.7 Richiesta di estensione del riconoscimento .....	9
Art.8 Vigilanza presso la sede del laboratorio .....	9
Art.9 Vigilanza sugli strumenti verificati dai laboratori .....	9
Art.10 Provvedimenti correlati alla vigilanza .....	10
Art.11 Determinazioni in via di autotutela.....	11
Art.12 Sistema informativo.....	11
Art.13 Elezione di domicilio e comunicazioni.....	12
Art.14 Registro pubblico dei laboratori .....	12
Art.15 Informativa sul trattamento dei dati personali .....	13
Allegato 1 – Segnalazione Certificata Inizio Attività ai sensi dell’art. 19 della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. .	15
Allegato 1 bis - Documentazione da presentare unitamente alla Scia .....	17
Allegato 2 – Modello elenco strumenti e apparecchiature posseduti e ritenuti idonei per l'esecuzione della verificazione periodica. ....	19
Allegato 3 – Modello dichiarazione indipendenza ex artt. 11 e 22 Decreto n. 32/2011 .....	20
Allegato 4 – Modello dichiarazione conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 .....	21
Allegato 5 – Modello dichiarazione di impegno a inviare copia rapporto di certificazione/accreditamento. ...	22
Allegato 6 – Modello dichiarazione da parte del personale del laboratorio di impegno a rispettare il vincolo del segreto professionale. ....	23
Allegato 7.a) Dichiarazione resa dal titolare/legale rappresentante sull’insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159.....	24
Allegato 7.b) Dichiarazione resa da ogni soggetto interessato sull’insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159.....	25

## **Art.1 Oggetto**

Il presente regolamento disciplina le condizioni di riconoscimento per i laboratori per l'avvio e lo svolgimento della verifica periodica sui sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua, di cui all'allegato MI005 del d.lgs. n. 22/2007, ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 gennaio 2011, n. 32.

Ai fini del riconoscimento dell'avvio e dello svolgimento della verifica periodica il laboratorio procede mediante la presentazione ad Unioncamere della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), con le modalità previste al successivo art. 4, secondo quanto previsto nell'art. 19 della legge 241/1990 s.m.i.

## **Art.2 Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) “decreto”, il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 gennaio 2011, n. 32;
- b) “verifica periodica di sistemi di misura”, il controllo metrologico legale periodico effettuato sui sistemi di misura dopo la loro messa in servizio, secondo periodicità definita in funzione del tipo di appartenenza o a seguito di riparazione per motivo qualsiasi, comportante rimozione di etichette e/o di ogni altro sigillo di garanzia anche di tipo elettronico;
- c) “sigilli legali”, i sigilli applicati sui sistemi di misura dagli organismi notificati, dai fabbricanti che accertano la conformità dei propri strumenti secondo gli allegati D ed H1 del decreto legislativo n. 22/2007, dai soggetti iscritti nel Registro pubblico dei laboratori che eseguono la verifica;
- d) “Unioncamere”, Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- e) “Camere di commercio”, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- f) “SCIA”, Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), di cui all'art. 19 della legge n. 241/1990 e s.m.i.

### **Art.3 Norme di riferimento**

- Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 “Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura”;
- Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 gennaio 2011, n. 32 Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID);
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;
- D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
- Direttive ministeriali recanti le procedure per l'esecuzione dei controlli successivi sugli strumenti di misura;
- Norma UNI EN ISO 9000 Sistemi di gestione per la qualità. Fondamenti e terminologie, edizione in corso di validità;
- Norma UNI EN ISO 9001 Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti, edizione in corso di validità;
- Norma UNI EN ISO 17025 Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura, edizione in corso di validità;
- Norma UNI EN ISO 19011 Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale, edizione in corso di validità.

### **Art.4 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**

Il Laboratorio può avviare le attività dalla data di ricezione della SCIA corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici necessari a consentire le verifiche di competenza di Unioncamere, purché la segnalazione sia stata trasmessa con le seguenti modalità:

1. Mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

Unioncamere  
P.zza Sallustio 21  
00187 Roma

oppure

2. Mediante PEC al seguente indirizzo:

unioncamere@cert.legalmail.it

con la seguente specificazione obbligatoria sul plico o nell'oggetto della comunicazione via posta certificata:

SCIA decreto 32/2011 - All'Area Regolazione del mercato

Al fine di agevolare la presentazione della segnalazione certificata di attività è stato predisposto il modello di cui all'allegato I, da utilizzare per la redazione della segnalazione che deve contenere i seguenti elementi:

- a) l'indicazione delle caratteristiche metrologiche dei tipi di sistemi di misura per i quali si intende eseguire la verifica periodica;
- b) l'elenco delle attrezzature e dei campioni, idonei all'esecuzione delle verificazioni, di cui il laboratorio si avvale per l'esecuzione della verifica con l'indicazione delle caratteristiche tecniche secondo il modello allegato;
- c) la dichiarazione con cui il laboratorio si impegna ad adempiere agli obblighi derivanti dal decreto n. 32 del 18 gennaio 2011, secondo il modello allegato;
- d) l'impegno a conservare per almeno 5 anni copia della documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verifica periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati, positivi o negativi, redatto secondo l'allegato modello 5;
- e) l'indicazione del responsabile delle verificazioni periodiche e delle eventuali operazioni di riparazione degli strumenti di misura;

ed inoltre la seguente documentazione necessaria per la valutazione elencata nell'allegato 1 bis:

- f) l'elenco del personale incaricato della verifica con relative qualifiche e titoli professionali;
- g) la documentazione atta a comprovare la sussistenza dei requisiti di indipendenza nel caso previsto dall'art. 22 del decreto n. 32 del 18 gennaio 2011;
- h) la documentazione del possesso dei requisiti gestionali e tecnici della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 – Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura;
- i) se il Laboratorio è in possesso dell'accreditamento a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC

17025 - effettuato da Accredia o da altro Organismo aderente all'E.A. (European Co-operation for Accreditation) firmatario dell'accordo multilaterale di mutuo riconoscimento - con specifico riferimento all'attività per la quale viene presentata la SCIA, copia informale del certificato di accreditamento;

j) se il Laboratorio è in possesso della certificazione del sistema di gestione qualità a fronte della norma UNI EN ISO 9001 - effettuata da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006 o equivalente - nel quale sia presente l'attività di prova di strumenti di misura, copia informale della certificazione;

k) copia dei contrassegni di esito verifica periodica conforme e non conforme in linea con l'allegato del D.M. n. 32 del 18 gennaio 2011 e le impronte dei sigilli legali che saranno utilizzati. Tali sigilli devono contenere lo spazio per l'inserimento del numero identificativo assegnato al laboratorio stesso;

l) dichiarazione, resa dal titolare/legale rappresentante (cfr Allegato 7a) ovvero, in alternativa, da ciascuno dei soggetti interessati (cfr Allegato 7b), sull'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159;

Al ricevimento della SCIA, completa di tutta la documentazione richiesta dal presente Regolamento e meglio specificata nell'Allegato n. 1 bis a pena irricevibilità, Unioncamere assegna e comunica al laboratorio con le modalità di cui all'art. 12 il numero identificativo da inserire nel logo del sigillo e provvede all'iscrizione del laboratorio nel Registro nazionale dei laboratori che eseguono la verifica periodica.

Il numero identificativo è composto da un codice alfanumerico, in cui i primi due caratteri sono le due lettere identificative della sigla della provincia (o dello Stato estero in caso di laboratori aventi sede legale fuori dal territorio nazionale) in cui il laboratorio ha la sua sede operativa.

Alla presentazione della SCIA il laboratorio è tenuto al pagamento ad Unioncamere di un importo, pubblicato nel sito Internet istituzionale di Unioncamere [www.unioncamere.gov.it](http://www.unioncamere.gov.it), per il rimborso dei costi di cui all'art. 18, comma 4, del decreto ministeriale n. 32 del 18 gennaio 2011.

Decorsi i 60 giorni previsti dall'art. 19 della Legge 241/1990 e s.m.i., il laboratorio è tenuto a comunicare, entro 5 giorni lavorativi, ogni eventuale variazione intervenga rispetto a quanto comunicato, documentato e trasmesso a corredo della SCIA.

## **Art.5 Indipendenza del laboratorio**

Ai sensi dell'art. 22 del decreto n. 32 del 18 gennaio 2011, qualora il laboratorio eserciti anche l'attività di assistenza o riparazione per la stessa tipologia di strumenti, deve dare evidenza che la funzione di verifica periodica è svolta in maniera distinta ed indipendente da quella di assistenza e di riparazione. A tal fine il responsabile del laboratorio della verifica periodica dipende direttamente dal rappresentante legale e quindi deve essere indipendente dal responsabile delle attività di manutenzione e riparazione.

Il laboratorio deve essere indipendente da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utilizzatori degli strumenti metrici oggetto della verifica.

Tali requisiti si intendono soddisfatti se sussistono le seguenti condizioni:

1. la separazione sotto il profilo organizzativo, amministrativo e contabile dell'area di attività da quelle inerenti la vendita, la manutenzione e la riparazione degli strumenti metrici, in modo da dimostrare che esse ed il personale sono libere da pressioni indebite, commerciali, finanziarie o di altra natura
2. l'autonomia sulla base di poteri conferiti al loro responsabile, il quale dovrà essere dotato di completa indipendenza operativa e dipendere direttamente ed esclusivamente dal legale rappresentante dell'azienda
3. la distinzione del personale direttivo da quello impiegato nelle altre attività dell'organizzazione.

La società è responsabile delle attività svolte dal personale, a qualunque titolo incaricato, che agisce per suo conto.

Il rappresentante legale del laboratorio attesta le condizioni e il possesso dei requisiti del personale incaricato. A tal fine compila apposita dichiarazione utilizzando il modello allegato 3.

## **Art.6 Valutazione dei requisiti**

Unioncamere, entro i 60 giorni dal ricevimento della SCIA, effettua le seguenti attività:

- a. valutazione della SCIA, che include la verifica di ricevibilità della medesima e della documentazione allegata;
- b. verifica presso il laboratorio per la valutazione della rispondenza tra documentazione e realtà operativa e del possesso dei requisiti gestionali e tecnici, di garanzia di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale. Tale verifica sarà differenziata a seconda che il laboratorio

sia accreditato in conformità alla norma UNI CEI ISO/IEC 17025, certificato in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 o non sia in possesso dei predetti accreditamenti/certificazioni.

Unioncamere comunica al laboratorio la composizione del team di verifica e il nome del responsabile della verifica, insieme con il piano di verifica, con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi dalla data fissata per la visita.

Il laboratorio, nel giorno comunicato, riceve il team di verifica nella sua sede, mette a disposizione la documentazione necessaria e presta la massima cooperazione.

Unioncamere nei 60 giorni successivi alla data di presentazione della SCIA effettua le verifiche e i controlli della Segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo e, in caso di riscontrata assenza di uno o più requisiti e presupposti di legge, ovvero in caso di irregolarità, notifica all'interessato il divieto di prosecuzione dell'attività intrapresa, ovvero il divieto di iniziare la predetta attività segnalata, disponendo se del caso l'eventuale rimozione dei suoi effetti dannosi, salva la possibilità di richiedere al laboratorio di rendere l'attività conforme alla normativa vigente entro un termine in ogni caso non inferiore a trenta giorni, eventualmente disponendo con congrua motivazione anche l'inibizione temporanea dell'esercizio delle attività intrapresa in ragione della complessità degli adempimenti da effettuare.

Ove la conformazione non intervenga nei termini stabiliti, prorogabili su richiesta motivata da parte del laboratorio, l'Unioncamere procederà a comunicare il divieto di prosecuzione dell'attività e a rimuovere gli effetti dannosi.

E' comunque salva la facoltà per il laboratorio di presentare una successiva SCIA con le modifiche o le integrazioni necessarie per rendere l'attività conforme alla normativa di riferimento.

Fermi restando comunque gli eventuali profili di rilevanza penale, si precisa che la conformazione non è consentita nel caso di dichiarazioni e asseverazioni false o mendaci.

Decorso il termine dei 60 giorni l'Unioncamere può comunque procedere mediante i provvedimenti in autotutela ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 octies della legge n. 241/1990 e s.m.i., previo invio della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio ex art. 7 della legge n. 241/1990 e s.m.i.



## **Art.7 Richiesta di estensione del riconoscimento**

Ove al termine dei 60 giorni di cui all'art. 6 Unioncamere abbia accertato il possesso dei requisiti e presupposti di legge per lo svolgimento delle attività di verifica periodica di cui alla SCIA presentata dal Laboratorio, è facoltà per quest'ultimo presentare in ogni tempo un'apposita richiesta di estensione del riconoscimento.

A seconda della fattispecie, la richiesta di integrazione dovrà essere presentata utilizzando la modulistica allegata al presente Regolamento ed in particolare gli All. n. 1, n. 2 e n.5.

Alla presentazione della richiesta di estensione della SCIA, il Laboratorio è tenuto a pagare ad Unioncamere i costi relativi agli accertamenti, nella misura prevista e pubblicata nel sito istituzionale:

[www.unioncamere.gov.it](http://www.unioncamere.gov.it)

Per le modalità di valutazione della richiesta e la tempistica di conclusione del procedimento si fa riferimento a quanto previsto all'articolo 6 del presente Regolamento.

Per le principali tipologie di richieste di integrazione della SCIA si rinvia alla vigente tabella dei versamenti, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

## **Art.8 Vigilanza presso la sede del laboratorio**

Con lo scopo di accertare nel tempo che il laboratorio operi secondo quanto stabilito dal decreto n. 32 del 18 gennaio 2011, Unioncamere ha la facoltà di esercitare, con una frequenza di norma annuale, la vigilanza sul laboratorio avvalendosi della Camera di commercio competente per territorio. Il laboratorio è tenuto al pagamento di un importo ad Unioncamere – pubblicato sul sito istituzionale [www.unioncamere.gov.it](http://www.unioncamere.gov.it) – per il rimborso dei costi di vigilanza.

## **Art.9 Vigilanza sugli strumenti verificati dai laboratori**

La vigilanza sugli strumenti in servizio verificati dai laboratori viene effettuata dalla Camera di commercio competente per territorio.

Ai sensi dell'art. 19 del decreto n. 32 del 18 gennaio 2011, la vigilanza sugli strumenti verificati dai laboratori riconosciuti è effettuata sul 5 % degli strumenti verificati su base annuale. I mezzi e le risorse necessari alla verifica sul campo sono messi a disposizione della Camera di commercio dal laboratorio

che ha eseguito la verifica.

Le disposizioni di cui al precedente capoverso non si applicano nel caso in cui il laboratorio abbia comunicato alla Camera di commercio competente per territorio l'utente presso cui effettuerà la verifica periodica con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi prima della settimana in cui si svolgeranno le verifiche.

Tale comunicazione deve contenere il programma settimanale delle verificazioni che il laboratorio intende effettuare, indicando in dettaglio la denominazione dell'utente, data e ora programmata, tipologia di strumento e ubicazione della verifica. Tale comunicazione deve essere effettuata, esclusivamente mediante modalità telematica tramite il sito web [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it) > Servizi E-Gov.

Le Camere di commercio comunicano i risultati dell'attività di vigilanza a Unioncamere.

Qualora i riscontri siano negativi ovvero risultino non conformità rispetto alla vigente normativa, Unioncamere, anche a seguito di eventuali ulteriori verifiche, entro 60 giorni dalla comunicazione dei risultati della Camera, ordina la conformazione dell'attività alla normativa vigente, eventualmente disponendo con congrua motivazione anche l'inibizione temporanea dell'esercizio delle attività intrapresa in ragione della complessità degli adempimenti da effettuare, e ne dà comunicazione con le modalità previste dal successivo art. 10. Ove Unioncamere invece accerti l'impossibilità di conformazione, notifica il divieto di prosecuzione dell'attività, disponendo se del caso l'eventuale rimozione dei suoi effetti dannosi.

### **Art.10 Provvedimenti correlati alla vigilanza**

Qualora, sulla base degli esiti della vigilanza effettuata da Unioncamere e dalle Camere di commercio, siano accertate una o più delle seguenti circostanze:

- a) Violazioni delle disposizioni previste per il laboratorio dal Decreto n. 31 del 18 gennaio 2011, violazioni della normativa antimafia vigente e della normativa dettata per l'esercizio dell'attività oggetto della segnalazione, anche in ordine ai requisiti morali e professionali necessari per lo svolgimento dell'attività oggetto della segnalazione;
- b) Esecuzione immotivata, oltre i termini previsti, delle richieste di verifica periodica;
- c) Perdita dei requisiti di accreditamento/certificazione e delle condizioni di riconoscimento del laboratorio;
- d) Perdita dei requisiti gestionali e tecnici della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 - Requisiti

generali per la competenza;

- e) Accertamento, in sede di vigilanza da parte delle Camere nell'ambito del 5% degli strumenti verificati dai laboratori, di accettazioni o rifiuti indebitamente adottati per una quantità superiore al 5%, su base annuale, degli strumenti di misura complessivamente verificati,

l'Unioncamere, sentito il laboratorio, entro 60 giorni dall'accertamento della violazione emette e notifica il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti, eventualmente disponendo anche l'inibizione temporanea dell'esercizio delle attività intrapresa in ragione della complessità degli adempimenti da effettuare. Il provvedimento deve contenere le motivazioni della decisione adottata nonché l'indicazione del termine e dell'organo cui deve essere presentato l'eventuale ricorso.

Il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi adottato da Unioncamere viene comunicato alle Camere di commercio mediante pubblicazione nel sito Internet istituzionale di Unioncamere.

### **Art.11 Determinazioni in via di autotutela**

Unioncamere, può adottare determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della L.241/90. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, Unioncamere, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo dell'art. 19, comma 3, L. n. 241/1990.

Il provvedimento contiene le motivazioni della decisione adottata nonché l'indicazione del termine e dell'organo cui deve essere presentato l'eventuale ricorso.

Il provvedimento in autotutela adottato da Unioncamere viene comunicato alle Camere di commercio mediante pubblicazione nel sito Internet istituzionale di Unioncamere.

### **Art.12 Sistema informativo**

Il laboratorio comunica a Unioncamere e alle Camere interessate i dati delle verificazioni effettuate

entro sette giorni lavorativi dalla verifica. La comunicazione dovrà avvenire solo in modalità telematica tramite il sito web [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it) > Servizi E-Gov.

In caso di mancata comunicazione il laboratorio sarà sanzionato secondo quanto previsto all'art. 10 lettera a del presente Regolamento.

Alla presentazione della SCIA il laboratorio deve essere in possesso di una User Telemaco abilitata alla spedizione delle pratiche e associata al numero REA della sede operativa in cui si svolge l'attività di verifica periodica, come dichiarata nell'ambito dell'Allegato 1.

L'attivazione della User può essere ottenuta gratuitamente attraverso il collegamento al sito Internet [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it) seguendo le istruzioni per il rilascio della User Telemaco.

### **Art.13 Elezione di domicilio e comunicazioni**

Unioncamere elegge domicilio presso la sede legale come segue:

Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Piazza Sallustio 21 Roma

E-mail: [segreteria.legislativo@unioncamere.it](mailto:segreteria.legislativo@unioncamere.it)

PEC: [unioncamere@cert.legalmail.it](mailto:unioncamere@cert.legalmail.it)

Qualsiasi avviso o comunicazione richiesti dal presente Regolamento avverranno in forma scritta e saranno indirizzati alla sede legale di Unioncamere.

### **Art.14 Registro pubblico dei laboratori**

Unioncamere inserisce il laboratorio nell'apposito registro pubblico dei laboratori che eseguono la verifica periodica consultabile anche al seguente indirizzo Internet [www.metrologialeale.unioncamere.it](http://www.metrologialeale.unioncamere.it).

Tale registro pubblico contiene i seguenti dati:

- a. nome, denominazione o ragione sociale del laboratorio
- b. nome e cognome del responsabile delle attività di verifica periodica
- c. indirizzo completo della sede operativa del laboratorio
- d. elementi identificativi assegnati, compresi i sigilli legali utilizzati

- e. tipi di strumenti per i quali il laboratorio esegue la verifica periodica
- f. recapito telefonico, di fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica

Il laboratorio che intenda cessare l'attività deve comunicarlo per iscritto a Unioncamere che provvederà alla cancellazione dal Registro pubblico. In caso contrario il laboratorio sarà comunque tenuto ad effettuare un versamento per la copertura dei costi di vigilanza.

La cancellazione è altresì prevista a seguito di provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività o di adozione di determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/1990 e s.m.i. L'adozione dei succitati provvedimenti comporta idonea annotazione sul Registro pubblico dei laboratori.

### **Art.15 Informativa sul trattamento dei dati personali**

La raccolta ed il trattamento dei dati sono effettuati al fine di consentire a Unioncamere l'espletamento delle attività necessarie all'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti al laboratorio per l'esecuzione della verifica periodica ai sensi di quanto stabilito dal decreto n. 32 del 18 gennaio 2011. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di cui sopra, in conformità a quanto stabilito all'articolo 11 del Codice sulla privacy, sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati nonché nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di riservatezza e sicurezza. In particolare, i dati saranno trattati mediante loro confronto, classificazione e calcolo, nonché mediante produzione di liste od elenchi.

Si fa presente che, nell'ambito dei dati forniti per le finalità sopra elencate, vengono raccolti:

- a) dati personali relativi ai soggetti dotati di poteri gestionali e di controllo nonché del personale incaricato della verifica
- b) dati giudiziari, ovvero informazioni idonee a rivelare i provvedimenti emergenti dal casellario giudiziale, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e/o la qualità di imputato o di indagato, indispensabili per l'assolvimento degli obblighi di verifica e controllo precedentemente indicati quali finalità del trattamento

Non vengono raccolti e trattati dati aventi natura sensibile ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d, del Codice sulla privacy.

I dati saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alle finalità per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati non consente l'avvio dell'attività richiesta con la Scia.

I dati personali potranno essere comunicati:

- ad altri enti e/o soggetti pubblici – in qualità di Titolari autonomi del trattamento - nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità previste dalla normativa vigente in materia;
- a società del Sistema camerale che supportano Unioncamere nella gestione delle relative attività in forza di specifico incarico, che operano in qualità di Responsabili esterni del trattamento assicurando gli stessi standard di riservatezza e sicurezza dei dati

I dati personali che saranno comunicati a cura di Unioncamere ai soggetti sopra elencati riguarderanno esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità precedentemente indicate.

I dati personali non sono soggetti a diffusione, ad esclusione di quanto previsto in tema di “Registro pubblico dei laboratori” (art. 14 del presente Regolamento).

In relazione al trattamento dei dati, l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Codice sulla Privacy contattando Unioncamere, Titolare del trattamento dei dati personali, agli stessi riferimenti indicati all'interno del presente regolamento.

**Allegato 1 – Segnalazione Certificata Inizio Attività ai sensi dell’art. 19 della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.**

A UNIONCAMERE

L’impresa .....  
 con sede legale in ..... Prov. [ ] [ ] cap. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  
 via e n. civico .....  
 n. di telefono [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] n. di fax [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] e-mail  
 \_\_\_\_\_ partita I.V.A./codice fiscale  
 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] iscritta dal [ ] [ ] / [ ] [ ] / [ ] [ ] [ ] [ ] al Registro delle Imprese della Camera di  
 Commercio di ..... al n. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  
 nella persona del suo titolare/legale rappresentante .....  
 nato il [ ] [ ] / [ ] [ ] / [ ] [ ] [ ] [ ] a ..... Prov. [ ] [ ] cap. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] residente nel Comune  
 di ..... Prov. [ ] [ ] cap. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] via e n. civico .....

**DICHIARA**

di dare avvio alle attività di esecuzione della verifica periodica dei seguenti strumenti di misura:

Categoria strumento	Tipologia strumento	Classe strumento	Portata/carico strumento

presso le seguenti sedi operative:

N. REA	Indirizzo	Comune	Provincia

e che sussistono i presupposti e i requisiti di legge.

Il sottoscritto nella qualità di titolare/legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

**DICHIARA**

- di essere in possesso delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell’attività oggetto della Segnalazione;
- che sussistono tutti i presupposti e i requisiti prescritti dalle leggi vigenti per l’esercizio dell’attività oggetto della Segnalazione;
- di essere in possesso dei requisiti morali e professionali necessari per lo svolgimento dell’attività oggetto della Segnalazione;
- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.)<sup>1</sup>;

<sup>1</sup> **In caso di società** la dichiarazione del possesso dei requisiti di esercizio e dell’insussistenza di cause ostative ai sensi della normativa antimafia, può essere resa:  
 - dal titolare/legale rappresentante, assumendosi la piena responsabilità ai sensi del comma 2 dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (“La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”),  
 oppure

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento di cui alla presente Segnalazione.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.mi.

Luogo e data .....

Firma leggibile

---

A corredo della presente SCIA si allega:

fotocopia del documento di identità del legale rappresentante;

documentazione secondo l’elenco allegato al presente modello debitamente sottoscritta dal legale rappresentante.

Il sottoscritto si impegna, in nome dell’impresa, ad osservare il Regolamento per il riconoscimento che dichiara di aver acquisito, letto e compreso. Il sottoscritto si impegna inoltre, in nome dell’impresa, ad osservare tutte le prescrizioni previste dal decreto n. 32 del 18 gennaio 2011.

Luogo e data .....

Firma leggibile

---

I dati contenuti nella presente dichiarazione sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici e comprenderanno operazioni di registrazione ed archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria al fine del riconoscimento.

I dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni e/o soggetti pubblici e privati per esclusive ragioni di legge.

L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Il Titolare del trattamento è Unioncamere.

Il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area.

Luogo e data .....

Firma leggibile

---

---

- singolarmente da parte di ogni soggetto interessato.

A tal fine si veda l’Elenco allegato alla modulistica antimafia pubblicata nel sito [www.unioncamere.it](http://www.unioncamere.it)

\* **In caso di società** le dichiarazioni vanno rese dal titolare ovvero dal legale rappresentante e dai componenti del consiglio di amministrazione della società, nonché dal direttore tecnico, qualora trattasi di persona diversa dal Segnalante.



## **Allegato 1 bis - Documentazione da presentare unitamente alla Scia**

1. elenco degli strumenti e delle apparecchiature possedute e ritenuti idonei per l'esecuzione della verifica con l'indicazione delle caratteristiche tecniche e specificando quali di questi siano da considerarsi di prima linea e quali di lavoro (cfr. allegato 2);
2. elenco del personale incaricato della verifica con relative qualifiche e titoli professionali con l'indicazione del responsabile della verifica;
3. copia dei contrassegni di esito verifica periodica conforme e non conforme in linea con l'allegato del D.M. 32 del 18 gennaio 2011 e le impronte dei sigilli legali che saranno utilizzati. Tali sigilli devono contenere lo spazio per l'inserimento del numero identificativo assegnato al laboratorio stesso;
4. documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 17 e 18 del D.M. 32 del 18 gennaio 2011, in particolare:
  - a. dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da parte del legale rappresentante del laboratorio diretta ad assicurare che il laboratorio e tutto il relativo personale sono indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici; che il personale incaricato della verifica è in possesso di una adeguata formazione tecnica e professionale, di una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli e che si impegna a rispettare il vincolo del segreto professionale (cfr. allegato 3 e 6);
  - b. documentazione, ovvero organigramma nominativo e mansionario, da cui risulti da cui risulti esplicitamente il nome del responsabile delle attività di verifica periodica e che, nel caso in cui un laboratorio sia parte di una organizzazione più ampia avente un interesse diretto o indiretto nel settore degli strumenti di misura, la funzione impegnata nell'attività di verifica periodica sia distinta, autonoma e separata soprattutto con riferimento alle attività di manutenzione e riparazione;
  - c. se il Laboratorio è in possesso dell'accreditamento a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 - effettuato da Accredia o da altro Organismo aderente all'E.A. (European Co-operation for Accreditation) firmatario dell'accordo multilaterale di mutuo riconoscimento - con specifico riferimento all'attività per la quale viene presentata la SCIA, copia informale del certificato di accreditamento;

- d. se il Laboratorio è in possesso della certificazione del sistema di gestione qualità a fronte della norma UNI EN ISO 9001 - effettuata da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006 o equivalente - nel quale sia presente l'attività di prova di strumenti di misura, copia informale della certificazione;
- e. manuale della qualità distribuito in forma controllata e copia delle procedure relative alle attività di verifica periodica e taratura interna degli strumenti;
- f. nel caso in cui il laboratorio sia in possesso della sola certificazione del sistema qualità come previsto dall'art. 17 comma 3 lettera b) del decreto o non sia in possesso di alcuno dei requisiti di cui all'art. 17 comma 3 del decreto, deve fornire la dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di operare secondo un sistema qualità conforme alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 per le attività per le quali si richiede il riconoscimento (cfr. allegato 4);
- g. l'impegno a conservare per almeno 5 anni copia della documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verifica periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati positivi o negativi (cfr. allegato 5);
- h. la dichiarazione con cui si impegna ad adempiere agli obblighi previsti dal decreto n. 32 del 18 gennaio 2011, tra i quali l'impegno a trasmettere, attraverso il sistema informativo delle Camere di commercio dedicato alla metrologia legale, i dati identificativi delle operazioni di verifica periodica (cfr. allegato 5);
- i. la dichiarazione con cui si impegna a inviare a Unioncamere, entro 30 giorni dalla conclusione delle visite ispettive da parte dell'ente di certificazione/accreditamento, copia del rapporto rilasciato (cfr. allegato 5);
- j. dichiarazione, resa dal titolare/legale rappresentante (cfr Allegato 7a) ovvero, in alternativa ,da ciascuno dei soggetti interessati (cfr Allegato 7b), sull'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

5. copia del versamento effettuato ad Unioncamere per la copertura dei costi ai sensi dell'art. 18, comma 4, del D.M. n. 32 del 18 gennaio 2011.

**Allegato 2 – Modello elenco strumenti e apparecchiature posseduti e ritenuti idonei per l'esecuzione della verifica periodica.**

Codice identificativo dello strumento di misura	Matricola dello strumento	Ubicazione dello strumento	Descrizione dello strumento (tipo, modello)	Costruttore	Caratteristiche tecniche dello strumento (ad es. portata, risoluzione, classe)	Classificazione dello strumento (prima linea, campione di lavoro)	Ente o Funzione responsabile della taratura	Modalità di taratura	Frequenza di taratura	Data ultima taratura	Data prevista della prossima taratura	Altro

**Allegato 3 – Modello dichiarazione indipendenza ex artt. 11 e 22 Decreto n. 32/2011**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a:.....nato/a.....  
il.....residente a.....in via/piazza.....,  
legale ..... rappresentante  
dell'impresa.....  
con sede in.....  
consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di  
falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici  
eventualmente conseguiti, così come previsto dall'art.75 del D.P.R. 445/2000;

DICHIARA CHE

- 1 il laboratorio e tutto il relativo personale, di cui al dichiarato elenco allegato, sono indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici;
- 2 il personale incaricato della verificaione è in possesso di una adeguata formazione tecnica e professionale, di una conoscenza adeguata delle prescrizioni relative ai controlli.

Li.....

Firma leggibile.....

Si allega:

- 1 copia del documento valido di riconoscimento
- 2 elenco del personale

**Allegato 4 – Modello dichiarazione conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005**

(da compilare solo nei casi in cui il laboratorio sia in possesso della sola certificazione del sistema qualità a fronte della norma UNI EN ISO 9001 come previsto dall'art. 17 comma 3 lettera b) del decreto o non sia in possesso di alcuno dei requisiti di cui all'art. 17 comma 3 del decreto)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO**

(resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a:.....nato/a.....  
il.....residente a.....in via/piazza.....,  
legale .....rappresentante  
dell'impresa.....  
con sede in.....  
consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di  
falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici  
eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art.75 del  
D.P.R. 445/2000;

**DICHIARA**

di operare secondo un sistema qualità conforme alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 per le attività  
per le quali si richiede il riconoscimento

Li.....

Firma leggibile.....

Si allega copia del documento valido di riconoscimento.

**Allegato 5 – Modello dichiarazione di impegno a inviare copia rapporto di certificazione/accreditamento.**

Il/la sottoscritto/a:.....nato/a.....  
il.....residente a.....in via/piazza.....,  
legale .....rappresentante  
dell'impresa.....  
con sede in.....

**DICHIARA**

- 1 di impegnarsi a conservare per almeno 5 anni la documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verifica periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati;
- 2 di impegnarsi a inviare a Unioncamere, entro 30 giorni dalla conclusione delle visite ispettive da parte dell'ente di certificazione/accreditamento, copia del rapporto rilasciato (da includere nella dichiarazione solo se applicabile).
- 3 di impegnarsi ad adempiere agli obblighi previsti dal decreto n. 32 del 18 gennaio 2011 tra i quali l'impegno a trasmettere, attraverso il sistema informativo delle Camere di commercio dedicato alla metrologia legale, i dati identificativi delle operazioni di verifica periodica.
- 4 che il responsabile delle verificazioni periodiche è .....  
nato/a a.....il.....residente a.....in  
via/piazza.....
- 5 di essere in possesso di una USER Telemaco abilitata alla spedizione delle pratiche e associata alla sede operativa dichiarata nell'allegato 1.

Li.....  
Firma leggibile .....

**Allegato 6 – Modello dichiarazione da parte del personale del laboratorio di impegno a rispettare il vincolo del segreto professionale.**

I sottoscritti

Nome	Cognome	Nato a	Nato il	Residente a (comune e provincia)	Residente in (Via/Piazza)	Funzione presso il laboratorio

consapevoli della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui possono andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, così come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000

DICHIARANO CHE

si impegnano a rispettare il vincolo del segreto professionale.

Li.....

Firme leggibili

Nome	Cognome	Firma

Si allegano copie del documento valido di riconoscimento dei firmatari

**Allegato 7.a) Dichiarazione resa dal titolare/legale rappresentante sull’insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159**

Il/la sottoscritto/a:..... nato/a.....

il..... codice fiscale |\_\_\_\_\_| in qualità di:

titolare  legale rappresentante dell’impresa

\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

**ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni così come previsto dall’articolo 76 del medesimo D.P.R.**

**DICHIARA**

per il sottoscritto e per i soggetti sotto elencati:

- l’insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”*.

\_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_

La/Il sottoscritta/o acconsente al trattamento dei dati nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*.

DATA

\_\_\_\_\_

IL DICHIARANTE

\_\_\_\_\_

**AVVERTENZA**

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato e deve essere corredata da copia integrale di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.





## ELENCO DEI SOGGETTI TENUTI ALLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione del possesso dei requisiti di esercizio e dell'insussistenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia, può essere resa:

- dal titolare/legale rappresentante, assumendosi la piena responsabilità ai sensi del comma 2 dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 ("La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza"),

oppure

- singolarmente da parte di ogni soggetto interessato.

Di seguito si specificano i **soggetti che devono possedere i requisiti:**

- **impresa individuale:** titolare e direttore tecnico (ove previsto)

- **associazioni:**

a) legale rappresentante

b) membri del collegio sindacale

c) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001

- **società di capitali:**

a) tutti gli amministratori

b) socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro

c) socio in caso di società con socio unico

d) membri del collegio sindacale/sindaco unico

e) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001

- **società cooperative:**

a) tutti gli amministratori

b) membri del collegio sindacale/sindaco unico

c) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001

- **consorzi:**

a) tutti gli amministratori

b) ciascuno dei consorziati con partecipazione superiore al 10%

c) ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione inferiore al 10 % e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10 %

d) soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione

- **società consortili:**

a) tutti gli amministratori

b) ciascuno dei consorziati con partecipazione superiore al 10%

c) ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione inferiore al 10 % e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10 %

d) soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione

e) membri del collegio sindacale/sindaco unico

f) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001

- **gruppi europei di interesse economico:** legale rappresentante

- **società semplice e società in nome collettivo:**

a) tutti i soci

b) soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie

c) membri del collegio sindacale/sindaco unico

d) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001

- **società in accomandita semplice:**

a) tutti i soci accomandatari

b) soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie

c) membri del collegio sindacale/sindaco unico

d) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001

- **società costituite all'estero, di cui all'articolo 2508 c.c. con sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia:**

a) rappresentante stabile in Italia

b) membri del collegio sindacale/sindaco unico

c) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001

- **società costituite all'estero prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia:**

a) tutti gli amministratori

b) tutti coloro che hanno la direzione dell'impresa

c) membri del collegio sindacale/sindaco unico

d) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001

- **raggruppamenti temporanei di imprese:** tutte le imprese costituenti il raggruppamento.

### **AVVERTENZE**

**L'Unioncamere procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ai sensi della normativa vigente procedendo all'inoltro degli atti alla competente Procura della Repubblica ai fini dell'esercizio dell'azione penale qualora riscontri dichiarazioni non veritiere, procederà alla verifica dell'insussistenza di cause di divieto e di decadenza previste all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011, come modificato dal D.lgs. n. 218/2012 (disposizioni antimafia) per i soggetti indicati all'art. 85 dello stesso Decreto legislativo.**